



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 dicembre 2017 – European Dynamics Lussemburgo e Evropaïki Dynamiki / Parlamento

(causa T-164/15)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura d'appalto – Prestazioni di servizi informatici esterni presso il Parlamento e altre istituzioni e agenzie dell'Unione – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»

1. *Appalti pubblici dell'Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012; regolamento della Commissione n. 1268/2012)

(v. punto 25)

2. *Ricorso di annullamento – Motivi d'impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale*

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

(v. punto 26)

3. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un'offerta nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario – Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell'offerta respinta nell'ambito della sua valutazione o un'analisi comparativa minuziosa dell'offerta prescelta e di quella dell'offerente escluso – Insussistenza*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2, comma 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161, § 3)

(v. punti 27, 28)

4. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Lieve differenza di notazione tra l’offerta del ricorrente e quella dell’offerente prescelto – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non emergono chiaramente i motivi del rigetto dell’offerta e che non chiariscono a sufficienza le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Motivazione insufficiente*

(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161, § 3)

(v. punti 37, 50-52)

5. *Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Offerte depositate nell’ambito di un appalto pubblico – Inclusione – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso*

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e n. 966/2012, art. 113, § 2)

(v. punto 56)

6. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Mancata comunicazione del prezzo globale delle offerte prescelte nella cascata – Inosservanza dell’obbligo di motivazione*

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2, comma 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161, § 3)

(v. punti 61, 62, 64)

7. *Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni*

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 70-73)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione D(2015) 7680 del Parlamento europeo, comunicata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, di classificare la loro offerta al terzo posto nella cascata per il lotto n. 3 «Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione» nella gara d'appalto con procedura aperta PE/ITEC-ITS 14 «Prestazione di servizi informatici esterni» e, d'altra parte, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) La decisione D(2015) 7680 del Parlamento europeo, comunicata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, di classificare l'offerta dell'European Dynamics Luxembourg SA e Evropaiki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto per il lotto n. 3 «Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione» nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta PE/ITEC-ITS 14 «Prestazione di servizi informatici esterni» è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.